



Disciplinare per il funzionamento del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali. Articolo 4, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 "Discipline del benessere e bio-naturali".

Art. 1

(Oggetto)

Il presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 "Discipline del benessere e bio-naturali", disciplina le modalità di funzionamento interne del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali (nel seguito "Comitato").

Art. 2

(Nomina e durata)

La composizione e le procedure di nomina dei componenti del Comitato sono regolate dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2018.

Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura e scade il centovesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale.

Il Comitato è costituito qualora siano nominati almeno due terzi dei componenti.

Art. 3

(Presidente del Comitato)

Il Presidente presiede i lavori del Comitato, assicurandone il buon andamento nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, concede la facoltà di intervento, stabilisce l'oggetto della discussione, precisa i termini delle proposte di discussione e votazione, proclamando il risultato di quest'ultima.

Le funzioni di presidenza sono assunte dal Direttore responsabile della Struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato. Il Presidente designa il proprio sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente del Comitato si avvale di un servizio di segreteria garantito dalla Struttura regionale competente in materia di artigianato.

Il Presidente designa il segretario, che ha il compito di curare, unitamente al Presidente, la redazione dei verbali del Comitato che devono essere posti in votazione, di norma, nella riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

Art. 4

(Luogo delle adunanze)

Il Comitato si riunisce, di regola, presso la sede della Struttura regionale competente in materia di artigianato o altro luogo all'uopo designato.

Art. 5

(Convocazione del Comitato)

Il Comitato è convocato, previo avviso da inviarsi almeno sette giorni prima della data di svolgimento, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche laddove lo richieda l'entità e l'urgenza delle trattazioni.

La richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno.



1579fb0b



Art. 6
(Sedute del Comitato)

Le sedute del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascuno dei Direttori regionali componenti del Comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 8 del 2018 ha facoltà di indicare un proprio delegato permanente.

Delle sedute del Comitato viene redatto un resoconto sommario sulla discussione, a cura del Presidente e del segretario verbalizzante. Ciascun componente ha facoltà di far verbalizzare integralmente sue eventuali dichiarazioni.

Art. 7
(Lavori del Comitato)

Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun componente ha diritto a un solo voto. L'espressione del voto è palese.

Art. 8
(Revoca, decadenza e dimissioni dalla carica di membro del Comitato)

I componenti del Comitato cessano la loro attività per decadenza o dimissioni.

Un componente viene dichiarato decaduto qualora non prenda parte alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.

Un componente può dimettersi presentando le proprie dimissioni in forma scritta al Presidente.

Si provvederà alla surroga del componente dimesso o decaduto con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2018.

Art. 9
(Clausola di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla legge regionale n. 8 del 2018.



1579fb0b

